



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAVAZZENI"

Via Combattenti e Reduci, 70 – TALAMONA (Sondrio)
Tel. 0342/670755 - e.mail: soic814008@istruzione.it
soic814008@pec.istruzione.it - www.ictalamona.edu.it



Prot. n. e data (far riferimento alla segnatura)

PROTOCOLLO DI PERMANENZA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
(oltre il sesto anno di età)

Approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 25 febbraio 2026

La possibilità di permanenza per un anno nella scuola dell'infanzia oltre il sesto anno di età, e comunque non oltre il settimo, riguarda solo i bambini in possesso di certificazione di disabilità e in situazione eccezionale adeguatamente documentata (art. 114, comma 5, del d. lgs. n. 297/1994) e va sostenuto da una progettualità concordata tra Servizi scolastici, Servizi sanitari e famiglia.

La circolare del MIUR n. 96 del 17 dicembre 2012 in merito alle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado scrive che "I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età." Nello specifico, le norme in merito all'iscrizione, rimandano a due casi:

- L'UST generalmente invita inoltre le Scuole dell'infanzia, ove si chiede la permanenza, a non far procedere i genitori con l'iscrizione alla classe prima della scuola primaria, qualora tutta la documentazione sia consegnata al Dirigente Scolastico entro la data di chiusura delle iscrizioni.

- In caso contrario la famiglia procede con l'iscrizione alla classe prima che ritirerà quando la possibilità di permanenza sarà confermata dal Dirigente Scolastico in seguito alla presentazione di tutta la documentazione prevista. Il Dirigente stesso della scuola dell'infanzia provvederà a inviare comunicazione della permanenza alla scuola di competenza.

Nel particolare i Dirigenti Scolastici potranno accogliere la richiesta di permanenza nella scuola dell'infanzia dell'allievo o dell'allieva diversamente abile, in caso di situazione eccezionale confermata dalla presenza di queste condizioni, qui di seguito descritte:

1. Richiesta/Parere favorevole della famiglia espresso in forma scritta;
2. Relazione favorevole dell'equipe medica dell'ASL che ha rilasciato la diagnosi funzionale per la disabilità, basata su indici di sviluppo e di apprendimento raggiungibili nell'anno aggiuntivo;
3. Parere favorevole dell'equipe pedagogica ovvero del consiglio di sezione;
4. Progetto specifico predisposto dai docenti della sezione della scuola con l'illustrazione dettagliata degli interventi didattico-pedagogici da attuare nel successivo anno scolastico al fine di maturare i prerequisiti necessari ad un proficuo e sereno inserimento nella classe prima;
5. Valutazione positiva e motivata della permanenza da parte del G.L.O.;
6. Relazione tecnica del Dirigente Scolastico che riassume gli impedimenti e le condizioni favorevoli alla permanenza, una volta ascoltato il parere delle *specifiche professionalità di settore*, sentito il team dei docenti ed in accordo con la famiglia dell'alunno/a.

La Relazione tecnica del Dirigente Scolastico, a meno di diverse e specifiche richieste di integrazione, verrà inviata all'Ambito Territoriale di competenza.

L'intero percorso, che culmina con il decreto di permanenza dell'alunno nella scuola dell'infanzia emesso dal dirigente scolastico deve concludersi **inderogabilmente entro e non oltre il 30 giugno** dell'anno che precede quello di permanenza

Normativa di riferimento

- Circolare Ministeriale n. 235 del 1975
- Decreto legislativo n. 297/1994. Art.114
- Lg.53/2003 e suo decreto applicativo n. 59/2004
- Circolare del MIUR n. 96 del 17 dicembre 2012
- Direttiva MIUR del 27 Dicembre 2012 (e successive circolari applicative)
- Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 e Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013
- Nota MIUR prot. n. 547 del 21/02/2014
- Nota del MIM, prot. n.100847 del 17 dicembre 2025

Si allegano i modelli della documentazione necessaria al trattenimento

